

PRESENTAZIONE DELL' INIZIATIVA E PREMESSA ALLA PROPOSTA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE D E L L ' O R D I N E PROFESSIONALE DEI DOCENTI.

(di Francesco De Ficchy)

In molte parti del mondo, negli ultimi decenni e massimamente nell'ultimo, molte iniziative di lotta sono sorte dall'azione diretta degli insegnanti e di chi opera nella scuola per il riscatto, non solo economico ed ergonomico, ma anche professionale ed umano della funzione docente - e quindi dell'istituzione scolastica nel suo insieme. In Canada, nel Regno Unito, negli USA, in Australia e altrove ancora, operano già associazioni professionali degli insegnanti che trascendono, affiancano ed integrano le attività e le funzioni di quelle sindacali di categoria. Più in dettaglio - per quanto a nostra attuale conoscenza, ancora grandemente da approfondire - esistono già di fatto veri e propri ordini professionali degli insegnanti negli stati federali canadesi dell'Ontario e del Quebec, in Scozia e a Hong-Kong, mentre in Australia esiste da tempo un'associazione che svolge parte delle funzioni di un ordine professionale. Negli USA - coerentemente con gli indirizzi generali e la mentalità del Paese - non esiste un unico ordine professionale, bensì alcune associazioni federali che svolgono, nei confronti degli oltre tre milioni di iscritti, funzioni di ordine professionale. E in Italia?

In Italia la storia - che qui non si intende certo ripercorrere - del dibattito e delle iniziative circa un ordine professionale non è né breve né semplice. Senza addentrarvisi, si può genericamente dire che da noi, da un lato la solita politica delle emergenze; dall'altro una (in)cultura che ha sempre osteggiato, svilito e mortificato (anzitutto sub-specie economica) la scuola e chi vi lavora, incultura purtroppo alla fine introiettata e interiorizzata anche da gran parte degli insegnanti, hanno sempre rimandato sine die, quando non apertamente avversato, il dibattito e la proposta pratica su di un costituendo ordine professionale degli insegnanti.

I propugnatori di quest'iniziativa ritengono sia ormai senz'altro giunto il momento di una presa di posizione forte e decisa in tale senso; quanto segue cerca di illustrarne le ragioni rispondendo anche alle possibili obiezioni.

1) Vi è innanzitutto una fondamentale differenza storica tra l'istituzione della più parte degli ordini professionali esistenti e la presente proposta: l'Ordine degli insegnanti non nascerà per difendere e consolidare privilegi corporativi ed interessi elitari di categorie già fortemente strutturate, professionalmente prestigiose e considerate, socialmente, economicamente e politicamente preminenti ed influenti; all'opposto, esso nascerà proprio per favorire negli insegnanti - e quindi, di rimando, in chiunque operi nella e per la scuola - una ancora troppo carente autoidentificazione professionale, e nella società una loro maggiore - e meno svilita - riconoscibilità e rilevanza - anche sul piano rivendicativo. Sbaglierebbe quindi chi - giudicando sulla base di modelli spesso negativi ma sorti in e da tutt'altri contesti e situazioni - ritenesse contraddittoria con la giusta visione sindacalista - che è pure la nostra - della scuola l'istituzione dell'ordine professionale: in realtà oggi, nell'Italia che da De Gasperi a Berlusconi ha sempre e senza soluzioni di continuità ignorato, mortificato e bistrattato la cultura e l'istruzione, tale istituzione non sarebbe altro che un'arma in più per la difesa e il riscatto della categoria, sotto ogni aspetto: professionale, culturale, sociale - e quindi anche economico - sicuramente in sé insufficiente, ma potente

quando affiancata dalle organizzazioni sindacali di categoria.

2) Prima di passare ad illustrare in generale quali dovranno essere, almeno in prima istanza, le funzioni e le attribuzioni dell'Ordine, si vuole menzionare almeno un punto della questione che appare, anche dal dibattito interno a quelle realtà che già hanno costituito - o stanno istituendo - il rispettivo Ordine, come ad es. il Quebec o l'Ontario, vale a dire il fatto che l'Ordine degli Insegnanti è l'unica struttura organizzativa interamente gestibile, paritariamente, dagli insegnanti - soli titolari a discutere le questioni di cui esso si occupa..

In conseguenza di che, appare evidente la basilare funzione di crescita partecipativa e direttamente democratica di questa istituzione soprattutto per quei soggetti, numerosissimi nel mondo della scuola, che, scarsamente sensibili a problematiche di tipo sindacale, politico-ideologico o culturale, non riescono a portare il loro impegno professionale e la loro identificazione categoriale al di là di una generica, del tutto privata "buona volontà" che per il più resta occasionale, disorganica ed irrelata ad una visione più ampia, sociale e strategica, del proprio ruolo: solo l'associazione ad un organismo rappresentativo non di parte ma dalla loro parte che - anche tramite i propri organi di informazione - gli porti in casa uno sguardo più ampio sul loro lavoro, può stimolarli ed aiutarli a crescere verso una progressiva consapevolezza, anche sindacale, del proprio essere docenti.

3) Per concludere, molteplici, inerenti a diversi ambiti e disposte su più livelli sono le attività e le funzioni dell'Ordine Professionale degli Insegnanti; esse, in generale, si possono dividere in funzioni volte all'esterno della categoria, e funzioni indirizzate ai membri della stessa. Queste ultime consistono anzitutto nell'elaborazione autonoma, cioè operata dalla categoria stessa (e non, come attualmente viene preannunciato e minacciato, da entità esterne ed eteronome quali Ministero, Comitati di "Esperti" o altri buffoni di Corte) del Codice Deontologico degli insegnanti; nella promozione di attività di aggiornamento (seminari, convegni, congressi, etc.) e di autoaggiornamento (creazione di spazi mediatici di scambio di esperienze didattiche, etc.) degli insegnanti. Resta da dire di un punto fondamentale - che fa da ponte tra il versante volto all'interno e quello volto all'esterno, e che è legato all'imprescindibile questione della libertà dell'insegnamento. Oggi come oggi, quando un insegnante lavora, o si comporta con gli alunni, male - ma non a livelli tali da causare un'azione penale; o quando un singolo insegnante viene attaccato - anche penalmente - per qualche ragione: in ambo i casi, generalmente, nella situazione attuale avvengono fatti paradossali. Nel primo caso di solito, per menefreghismo dei dirigenti ed impossibilità dei colleghi, tali comportamenti, benché disdicevoli e spesso gravi, non vengono menzionati; nel secondo il docente, seppure alla prova dei fatti innocente delle accuse mossegli, si trova solo, spesso in situazioni in cui anche il più solidale e agguerrito dei sindacati non ha molta voce in capitolo. In ambo i casi ne deriva, per l'intera categoria, e segnatamente per la stragrande maggioranza che crede in quello che fa e cerca di farlo al meglio, un grave danno - quel discredito sociale in cui è da tempo sprofondata la scuola italiana e che tanto ci danneggia anche nelle nostre rivendicazioni contrattuali. In questi casi deve far sentire la sua voce l'ordine professionale, con proprie indagini autonome e consapevoli delle problematiche professionali in gioco: sanzionando il collega che sbaglia e inducendolo a modificare i comportamenti negativi, anche aiutandolo in questo; e difendendo con la propria autorevolezza il collega ingiustamente esposto ad attacchi.

Sul versante esterno invece, si diceva, questo punto significa che l'Ordine deve difendere e rafforzare in tutti i modi la libertà di insegnamento e il pluralismo culturale da qualsiasi attacco esterno - vedi polemica Storace sui testi di Storia o le recentissime esternazioni di Baget Bozzo sui professori ex-68 - e da qualsiasi indebita ingerenza dei tanti saccenti che, non mettendo più piede in un'aula da tempo immemorabile, pretendono di insegnarci il nostro mestiere calpestandone la dignità.

E' quindi evidente, in fine, che compito imprescindibile dell'Ordine Professionale degli Insegnanti è anche quello di dare voce, una voce - rappresentandola tutta - alla categoria versus l'esterno, versus i mass-media (e le loro distorsioni) e versus il potere politico (e le sue prepotenze): senza sostituirsi alle organizzazioni sindacali di categoria, ma supportandole ed affiancandole da una prospettiva più alta, più autorevole e - dal punto di vista del mondo esterno - più prestigiosa.

proposta di legge **ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI DOCENTI**

TITOLO I - CAPO I DEL FONDAMENTO E DELLA LEGITTIMAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE.

ART.1- DELL'ISTITUZIONE DELL'ORDINE PROFESSIONALE DEI DOCENTI

1. E' istituito l'ordine professionale dei docenti. Hanno il titolo di docente e possono esercitare le attività di insegnamento di cui all'art.3, comma 2, coloro che sono iscritti all'albo.

ART.2-DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Per l'iscrizione all'albo è necessario aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'esame di stato. Per accedervi è necessaria, oltre al possesso di un titolo idoneo, accademico o ad esso equipollente, in una delle discipline comprese nelle classi di concorso, l'avvenuta frequenza di un tirocinio annuale, tranne che non sia stato esperito durante la formazione universitaria nel ciclo specialistico appositamente indirizzato all'esercizio della professione docente.

ART.3- DELLA NATURA DELLA PROFESSIONE DOCENTE

1. La professione docente trova il suo cardine nella libertà di insegnamento e la sua connotazione nel primario diritto all'istruzione ed è garanzia per la concreta attuazione del pluralismo di idee, valori e orientamenti nella scuola.

2. Essa si configura in tutte quelle attività indirizzate all'attuazione dei processi di apprendimento ed è esercitata nel rispetto del codice deontologico.

ART. 4-DELL'AGGIORNAMENTO IN ESONERO

1. Ogni docente ha diritto

ogni 5 anni ad un anno appositamente destinato all'aggiornamento, senza perdita del trattamento economico in caso di attività svolta in rapporto di lavoro subordinato. Esso è un obbligo per tutti i docenti, e si assolve principalmente per ciascuno di essi durante l'anno appositamente destinato; tuttavia a richiesta può essere frazionato nel corso del quinquennio.

ART.5-DELL'ALBO DEI DOCENTI

1. L'albo dei docenti è istituito presso ogni Consiglio dell'ordine di ciascuna provincia. Esso si diversifica in due sezioni: la prima contiene i docenti degli istituti di istruzione primaria; la seconda comprende i docenti degli istituti di istruzione secondaria e superiore. Nell'ambito di ciascuna sezione l'iscrizione avviene secondo la classe di concorso individuata dal titolo abilitante. Se esso si estende a più di una si ha diritto all'iscrizione in ciascuna di essa.

2. E' altresì istituito un albo dei tirocinanti. La permanenza in esso non può superare i cinque anni.

3. Per l'esercizio dell'attività di insegnamento di cui all'art.3, comma 2, è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che le funzioni siano svolte in forma autonoma che in rapporto di lavoro subordinato.

4. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e dell'Unione Europea, nonché in tutte le scuole italiane all'estero.

ART. 6-DEI MODI DELL' ESERCIZIO PROFESSIONALE

1. Il docente inquadrato in rapporto di lavoro subordinato può al contempo esercitare autonomamente attività d'insegnamento, purché non siano di pregiudizio al regolare e corretto assolvimento delle funzioni nell'istituzione scolastica da cui dipende.

ART. 7-DELL'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

1. Il docente al momento

dell'assunzione può scegliere l'inquadramento in rapporto di esclusività impegnandosi a non svolgere alcuna attività d'insegnamento in forma autonoma. In tal caso il trattamento economico è differenziato secondo il C.C.N.L. della scuola.

ART. 8-DEI LIMITI ALL'APPARTENENZA AD ALTRI ORDINI

1. Il docente iscritto all'albo può al contempo appartenere ad altro ordine ma l'esercizio professionale corrispondente non deve essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività d'insegnamento.

Se il pregiudizio si traduce in un grave danno al diritto all'istruzione e le cause non sono state rimosse, malgrado diffida, il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione.

CAPO II DELL'ORDINE E DELLE SUE ATTRIBUZIONI

ART. 9-DEGLI ORDINI PROVINCIALI

1. L'ordine si articola territorialmente secondo dimensioni provinciali, ed i rispettivi consigli sono elettivi e hanno durata biennale. Ogni ordine provinciale è persona giuridica di diritto pubblico.

ART.10-DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI.

1. I consigli provinciali sono composti da 9 membri se gli iscritti non superano i 20.000, 13 membri se gli iscritti non superano i 40.000 e 15 membri se gli iscritti superano i 40.000.

ART.11-DELL'ELETTORATO PASSIVO

1. Sono eleggibili i docenti con almeno 6 anni di iscrizione all'albo.

ART.12-DEI LIMITI AL MANDATO CONTINUATIVO

1. I componenti del Consiglio dell'Ordine provinciale sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

ART.13-DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE

1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni :

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila sul rispetto della dignità e della libertà della professione e svolge tutte le azioni a tutela. Intraprende ogni iniziativa diretta alla repressione dell'esercizio abusivo dell'attività professionale;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) propone modifiche e promuove aggiornamenti al codice deontologico e ai regolamenti;

e) vigila sulla condotta degli iscritti in ordine al rispetto delle norme deontologiche, e adotta i provvedimenti disciplinari;

f) cura la formazione iniziale post titolo e gli aggiornamenti professionali, secondo le direttive del Consiglio Nazionale e sovrintende alle verifiche periodiche;

g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) propone al Consiglio Nazionale la misura della quota annuale dovuta dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento;

i) emana norme integrative se previste dal regolamento;

l) propone all'assemblea degli iscritti, se lo ritiene, l'indennità aggiuntiva di mandato a favore dei consiglieri.

ART.14-DELLE CARICHE

1. Ogni consiglio elegge un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

2. Il Presidente rappresenta all'esterno l'ordine; convoca e presiede il consiglio e l'assemblea degli iscritti ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente ordinamento.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di as-

senza o impedimento. Se l'assenza o l'impedimento riguardi entrambi ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione e in caso di pari anzianità il più anziano per età.

ART.15-DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Oltre alle sedute che periodicamente il presidente convoca per le attività ordinarie sia ordinarie che straordinarie egli deve convocare l'assemblea degli iscritti annualmente entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. Esso è predisposto dal consiglio sui dati raccolti e elaborati dal tesoriere che provvede altresì a dare attuazione alle delibere di spesa di concerto con il presidente.

ART.16-DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

1. Tutte le volte che il consiglio lo delibera o quando lo richiama un quinto degli iscritti con apposito ordine del giorno, il presidente deve convocare l'assemblea degli iscritti entro 15 giorni dalla deliberazione dalla richiesta. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è obbligatoria se il Consiglio propone indennità aggiuntive per i consiglieri.

CAPO III DELL' ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE

ART.17-DELL'INDIZIONE E DELLA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

1. L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno 45 giorni prima della scadenza della consiliatura dalla Commissione elettorale composta da un Presidente, un Segretario e 5 membri tutti estratti tra gli iscritti ad altro ordine provinciale e nominati, almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, dal Presidente. La convocazione si effettua mediante notifica per pubblica proclamazione tramite il giornale dell'ordine almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospe-

si dall'esercizio della professione.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo o dei luoghi, del giorno o dei giorni, delle ore sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di dieci giorni dalla prima.

3. L'elezione è valida in prima convocazione, quando abbia votato almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia stato il numero dei votanti.

ART.18-DELLA NOMINA E DELL'INSEDIAMENTO DEI SEGGI

1. La Commissione elettorale dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, nomina un presidente e due scrutatori per ogni seggio, fra gli elettori.

2. Durante la votazione è sufficiente la presenza nel seggio di due componenti.

ART.19-DELLE MODALITA' DELLE ELEZIONI

1. L'elezione avviene secondo il sistema adottato dal Consiglio nazionale con proprio regolamento.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi per schieramenti fino al doppio di quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine. Non è ammesso il voto per delega.

2. Decorso il termine stabilito dal Consiglio per le operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la

votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e trasmette i verbali alla Commissione elettorale

4. Il presidente della Commissione elettorale proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti secondo il meccanismo indicato nel regolamento.

5. Dopo l'elezione, il presidente del Consiglio nazionale, sulla scorta dei dati trasmessi dal Pre-

sidente della Commissione elettorale, comunica al Ministro della giustizia, al Ministro dell'Istruzione e al Provveditorato agli Studi della provincia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

ART.20-DEL RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI.

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

2. Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

CAPO IV DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOCENTI

ART. 21-DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. E' istituito con sede presso il Ministero dell'Istruzione, il Consiglio Nazionale dei docenti. Esso è composto da 21 membri eletti su base regionale. Ogni Regione esprime un rappresentante ad eccezione del Lazio che ne esprime due in considerazione della alta densità di istituti di formazione superiore.

2. Sono eleggibili i docenti con almeno 12 anni di iscrizione all'albo.

ART.22-DELLA DURATA IN CARICA

1. I componenti del consiglio nazionale dei docenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

2. Se per qualsiasi causa viene a mancare alcuno dei membri lo sostituisce il primo dei non eletti della stessa lista.

ART.23-DELL' INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

1. Non si può essere con-

temporaneamente membro di un consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei docenti. Chi viene eletto membro del Consiglio nazionale non può avere alcuna carica, a qualsiasi titolo, nel consiglio dell'ordine.

2. Qualora il consigliere eletto al Consiglio nazionale non si sia dimesso nei 10 giorni successivi alla proclamazione, dalla carica di consigliere di un ordine provinciale o non abbia rinunciato alla nomina presso il Consiglio nazionale si intende decaduto.

3. Ogni altro mandato elettivo o di rappresentanza sindacale o politica è incompatibile con l'espletamento della carica di consigliere provinciale e nazionale.

ART.24-DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio nazionale dei docenti ha la rappresentanza istituzionale dell'ordine sul piano nazionale.

E' ente di diritto pubblico ed esercita, oltre a quelle demantategli da altre norme, le sottoindicate attribuzioni:

a) dà pareri al Ministro della istruzione sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la formazione primaria, secondaria, superiore e permanente.

b) emana norme regolamentari comuni per la disciplina delle attività dei consigli provinciali.

c) emana il codice deontologico e ne cura periodicamente l'aggiornamento.

d) stabilisce annualmente il piano delle attività di aggiornamento per l'attuazione delle quali si avvale principalmente degli ordini provinciali e delle università.

e) coordina e promuove le attività culturali dei consigli tese al miglioramento e al perfezionamento della professionalità.

f) regola la formazione del tirocinio e verifica periodicamente mediante gli ordini provinciali l'adempimento da parte degli iscritti delle attività di aggiornamento.

g) intraprende ogni iniziativa a carattere nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della

libertà dei docenti.

h) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materie di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e in appello sui ricorsi in materia disciplinare.

i) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi degli affari di sua competenza, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni da approvarsi dal ministro della giustizia.

l) dà parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini ai sensi dell'art. 29.

m) determina con deliberazione sottosta al visto dal ministro della giustizia e con aggiornamento biennale la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento e degli ordini provinciali.

n) stabilisce l'equipollenza dei titoli.

ART. 25-DELLE CARICHE

1. Il Consiglio nazionale dei docenti elegge secondo un proprio regolamento il presidente, il vice presidente il segretario e il tesoriere. Elegge altresì un comitato esecutivo composto da dieci membri tra cui di diritto sono compresi il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

2. Il Presidente rappresenta all'esterno l'ordine; convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei presidenti degli ordini provinciali ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente ordinamento.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Se l'assenza o l'impedimento riguardi entrambi ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione e in caso di pari anzianità il più anziano per età.

ART. 26- DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del consiglio e supporta il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta inoltre in caso di assoluta urgenza le delibere di com-

petenza del consiglio escluse quelle di cui al punto a, b, c, g, i con obbligo di ratifica nella prima riunione da convocarsi non oltre 15 giorni.

ART. 27- DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Oltre alle sedute che periodicamente il presidente convoca per le attività ordinamentali sia ordinarie che straordinarie egli deve convocare l'assemblea dei presidenti degli ordini provinciali annualmente entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. Esso è predisposto dal consiglio sui dati raccolti e elaborati dal tesoriere che provvede altresì a dare attuazione alle delibere di spesa di concerto con il presidente.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 28- DELLE RIUNIONI DEI CONSIGLI E DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Per la validità delle sedute di un Consiglio provinciale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

ART. 29-DELLO SCIoglimento DEI CONSIGLI PROVINCIALI

1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

2. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio provinciale che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto il ministro nomina, scegliendo fra i

docenti un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

TITOLO II - CAPO I DELL'ALBO

ART. 30 - ISTITUZIONE

1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine provinciale è istituito l'Albo dei docenti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

2. I docenti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica o che non abbiano la cittadinanza italiana sono iscritti nell'albo di Roma ad un apposito elenco.

ART. 31-REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Nazionale fissa con regolamento le modalità di iscrizione all'Albo.

ART. 32- CONTENUTO

1. L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta e la classe o le classi di concorso. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'Albo. A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.

2. I tirocinanti sono iscritti all'apposito Albo.

ART. 33-RIGETTO DELLA DOMANDA

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o anche dei tirocinanti deve essere motivato e deve essere comunicato all'interessato con il mezzo più efficace nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

CAPO II DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 34-DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIU' DI UN ALBO PROVINCIALE

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di cambiamento di residenza, il docente deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del docente che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il docente nel proprio Albo.

ART. 35-DELLA CANCELLAZIONE

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio o a richiesta del Ministro dell'Istruzione o di un organo ad esso subordinato la cancellazione dall'Albo:

a) in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata o di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, tuttavia il docente è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, a domanda.

b) nei casi di incompatibilità ex art. 8;

c) quando la sospensione ex art. 37 si sia protratta per più di due anni;

d) quando il docente non osservi l'obbligo della residenza;

e) quando il docente trasferisca la sua residenza in altra provincia;

f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione;

g) quando l'iscritto sia moroso delle quote annuali di iscrizione per più di tre anni e non abbia ottemperato alla diffida.

2. La cancellazione, tranne nel caso indicato alla lettera f, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro 15 giorni, all'interessato ed al Ministro dell'Istruzione tramite i Provvedito-

rati agli Studi. L'interessato ed il Ministro dell'Istruzione possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

4. I docenti cancellati dall'albo, a termini del presente articolo, hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

5. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 30 e segg.

6. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Art. 36-DELLE CONDANNE PENALI

1. Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art.39.

ART. 37- DELL' INOTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

1. E' disposta la sospensione dall'Albo dei docenti se risultano inottemperati, dopo due diffide infruttuose, gli obblighi minimi di aggiornamento periodico tranne che non siano causate da legittimo impedimento per malattia, mandato o altro.

2. La sospensione è revocata una volta ottenuta la certificazione dell'aggiornamento.

3. Se la sospensione supera i due anni si provvede alla cancellazione.

ART. 38- DELLA REISCRIZIONE

1. Il docente cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che ne hanno comportato la cancellazione.

TITOLO III - CAPO I DELLA DISCIPLINA E DELLE SANZIONI

ART. 39-DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

1. I docenti che si rendano colpevoli di abusi o mancanze e violazioni delle regole del codice deontologico nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità, alla correttezza ed al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'Ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede. Il Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Consiglio.

3. Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del Provveditorato agli Studi o dell'Ufficio ad esso sovraordinato, ovvero su ricorso dell'interessato.

ART. 40-DELL'AUDIZIONE DEI TESTIMONI

1. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di sentire testimoni.

ART. 41-DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
a) l'avvertimento, che consi-

ste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'Ordine;

b) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;

d) la radiazione dall'albo.

ART. 42-DELLA RADIAZIONE

1. La radiazione è pronunciata contro il docente che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Importano parimenti la radiazione dagli albi:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a 5 anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata, nelle quali il docente sia incorso;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo c.p. e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

2. La radiazione nei casi preveduti nel presente articolo è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine, sentito, qualora lo creda, il condannato.

ART. 43-DELLA SOSPENSIONE

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel c.p. importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 c.p., comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

c) l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 c.p.

2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine, sentito, ove lo creda, il professionista.

3. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del docente soggetto alla sorveglianza speciale della P.S. o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle più gravi sanzioni. Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'art. 41, n.° 3

ART. 44-DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OBBLIGATORIO

1. Salvo quanto è stabilito negli artt. 42 e 43, il docente che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o patteggiamento della pena. Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il docente contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, o sia soggetto alla sorveglianza speciale della P.S.

2. Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al Consiglio dell'Ordine che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare.

3. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista soggetto alla sorveglianza speciale o

contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato.

ART. 45-DELL'AUDIZIONE DELL'INCOLPATO

1. Fermo il disposto dell'art. 42, comma primo, lettera b, e dell'art. 43, comma secondo. Il Consiglio dell'Ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di 10 giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

ART. 46-DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROVVEDIMENTI DI RADIAZIONE

1. I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell'Ordine dei docenti della Repubblica, al Ministro dell'Istruzione ed al Ministro della Giustizia.

ART. 47-DELLA REISCRIZIONE DOPO LA RADIAZIONE

1. Il professionista radiato dall'albo può esservi reinscritto purché siano trascorsi almeno 5 anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione

TITOLO IV - CAPO I NORME DI SALVAGUARDIA

ART. 48-DEI TERMINI PER IMPUGNARE

1. Tutti i provvedimenti dei Consigli degli ordini provinciali sono impugnabili con ricorso davanti al Consiglio nazionale dei docenti entro 30 giorni dalla loro formale comunicazione.

ART. 49-DELL'ESONERO DAL SERVIZIO PER MANDATO

1. Ciascun consigliere esercita il proprio mandato in esonero dal servizio e dalle funzioni, conservandone il trattamento economico, per tutta la durata della consiliatura.

ART. 50-DELLA RISERVA DEL-

L'AZIONE SINDACALE

1. Ogni azione o tutela che abbia natura prettamente sindacale resta di pertinenza delle organizzazioni del settore.

TITOLO V - CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 51-DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER I RAPPORTI DI LAVORO CORRENTI

1. Tutti i docenti che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o che abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato hanno titolo per l'iscrizione all'albo alla sezione corrispondente.

ART. 52-DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Il Consiglio nazionale provvederà all'emanazione del codice deontologico entro un anno dal suo primo insediamento.

ART. 53-DELLE REGOLE TRANSITORIE DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

1. I consigli degli ordini predispongono regole minime di comportamento professionali da valere fino a quando il Consiglio nazionale non abbia provveduto a emanare il codice deontologico.

ART. 54-DELLE MODALITA' PROVVISORIE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ogni Consiglio dell'Ordine provvederà ad indicare le modalità per l'iscrizione all'Albo ordinario e dei tirocinanti fino a quando il Consiglio nazionale non abbia emanato apposito regolamento.

**MOZIONE SULL'ORDINE
DEI DOCENTI
APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA
NAZIONALE
DELL'UNICOBAS
SCUOLA**

*(Civitavecchia 14.10.2001 -
127 voti a favore, 15 contrari
e 42 astenuti)*

L'Unicobas esprime gradimento per la costituzione di un Ordine dei Docenti, inteso come strumento di autotutela e salvaguardia della funzione docente, in assenza del quale la categoria degli insegnanti rimarrebbe l'unica realtà professionale priva di vera identità e vero stato giuridico.

L'Ordine dei Docenti per il quale si batte l'Unicobas, dovrà avere caratteristiche di trasparenza, autogoverno e di indirizzo compatibili con la visione professionale espressa sinora sindacalmente nelle lotte autogestite degli insegnanti, a garanzia della duplice libertà posta alla base della funzione: di insegnamento e di apprendimento. In un'ottica non chiusa e corporativa, ma nel rispetto irrinunciabile dei ruoli e fra i ruoli storicamente determinatisi all'interno del mondo della Scuola. A garanzia della qualità della Scuola e della sua dimensione di comunità educante ed autoeducante, nell'accezione più ampia del termine, che implica il riconoscimento dell'autonomia di ricerca e non la riduzione a platea di mera trasmissione dei saperi. A garanzia, altresì, di strumenti di formazione di base adeguati alla determinazione di un corpo docente all'altezza della propria funzione. A garanzia di un rinnovato rispetto, di una ritrovata dignità e di un nuovo, più consono, ruolo e di una nuova e più consona "centralità sociale" del corpo docente stesso, nell'ambito di un codice deontologico espresso e de-

terminato dall'interno della professione, senza improprie intromissioni esterne a carattere burocratico-ministeriale o comunque determinate da corpi estranei al corpo docente. Per gli stessi motivi, l'Ordine dei Docenti dovrà essere costituito e gestito nel massimo della democrazia, distinguendosi nel panorama delle realtà di matrice professionale per un legame stretto con gli aderenti e per apertura alla società civile, con la quale dovrà mantenersi un interscambio costante e corretto, senza tema di alcun vulnus di "lesa maestà" ma, parallelamente, nell'ambito del necessario assoluto rispetto dell'autonomia dell'ambito professionale docente a carattere metodologico-didattico.

L'Unicobas ritiene che anche l'ambito contrattuale specifico di un'istituzione ove la funzione docente è prioritaria debba venir riconosciuto istituzionalmente al di fuori di regole e contenitori che non le sono proprie. Pertanto si indica la strada maestra dell'uscita dell'intero comparto Scuola dal Pubblico Impiego, ove domina la funzione impiegatizia. Ogni contratto "separato" che non comporti la creazione di un nuovo comparto contrattuale analogo a quello universitario (ove la funzione docente s'esprime secondo analoga tradizione), poiché ancora interno al Pubblico Impiego, sarebbe condizione del tutto insoddisfacente, determinando un ulteriore e definitivo schiacciamento della docenza su regole e scenari che non le sono affatto consoni. Regole da "servizio", come il deprecato abbattimento del ruolo e la privatizzazione del rapporto di lavoro, regole "aziendalistiche" come quelle contrabbandate da una falsa "Autonomia" che ha svilito Organi Collegiali e competenze professionali ed introdotta la figura del "Dirigente", imposte a seguito del DL 29/93, nulla hanno a che

fare con l'Istituzione Scuola, così definita, peraltro, in ambito costituzionale. Viene rifiutata ogni soluzione fittizia, temporanea o edulcorata ed auspicato uno scenario contrattuale senza cesure corporative fra gli insegnanti e le altre figure operanti nell'Istituzione, ove venga garantita equa considerazione (retributivamente rivalutata a livello europeo) a tutti quanti sono attivi nella Scuola, secondo il pieno riconoscimento del ruolo svolto, ove ai docenti venga riconosciuta la giusta considerazione economica e normativa che si deve a professionisti esercenti una funzione atipica affatto confondibile con altre.

La Scuola, e segnatamente la Scuola Pubblica, ha prerogative che devono essere salvaguardate sia dagli interessi privati e di parte (datoriali e politici) che dalla cosiddetta "ragion di stato", pena lo scadimento e la "messa a servizio" delle assi centrali sulle quali s'incardinano libertà d'insegnamento e libertà di apprendimento (la prima posta a garanzia della seconda). Altrettanto dannosa sarebbe l'imposizione di regole soggiacenti ai particolarismi ed ai localismi di un malinteso "federalismo" che prevedesse la regionalizzazione dell'istruzione e dei suoi ruoli.

L'Unicobas, affatto derogando dalle sue prerogative sindacali e dalle rivendicazioni che lo contraddistinguono, si impegna quindi, in sinergia con l'Associazione professionale "l'Altrascuola", nella battaglia per conseguire tale obiettivo. A tal fine il sindacato inaugura un grande dibattito in categoria per la definizione degli strumenti e dei dispositivi giuridici e statutari dell'Ordine e fornisce mandato esplorativo e di studio ad una Commissione nominata direttamente in sede di Assemblea Nazionale.

(mozione d'Errico)

ALCUNE NOTE A MARGINE DELLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI

Com'era prevedibile, la proposta dell'UNICobas e dell'Associazione Culturale *l'Altrascuola* di avviare il processo per l'istituzione dell'Ordine Professionale degli Insegnanti ha avuto il merito di spingere strutture ed organizzazioni, da sempre contrarie ad ipotesi del genere, ad affrontare la questione in modo meno ideologico e più pragmatico, oltre al fatto, di non poco conto, di aver provocato un ampio dibattito all'interno della categoria; ma com'era prevedibile, tale proposta è stata anche oggetto di critiche e di tentativi di strumentalizzazione da più parti.

Le poche righe che seguono hanno lo scopo di chiarire la bontà e soprattutto la novità del nostro progetto.

Sbaglia quindi chi - giudicando sulla base di modelli spesso negativi ma sorti in e da tutt'altri contesti e situazioni - ritenesse contraddittoria con la giusta visione sindacalista - che è pure la nostra - della scuola, l'istituzione dell'ordine professionale: oggi, tale istituzione è un'arma in più per la difesa e il riscatto della categoria, sotto ogni aspetto: professionale, culturale, sociale - e anche economico - sicuramente in sé insufficiente, ma poderosa quando affiancata dall'organizzazione sindacale della categoria.

Sbaglierebbe anche chi volesse affiancare la nostra proposta all'idea tradizionale e fortemente radicata, nella mentalità comune, degli ordini professionali: il nostro progetto di Ordine non nasce per difendere e consolidare privilegi corporativi ed interessi elitari; d'altro canto quando si parla di

docenti non vedo proprio quali interessi economici ci siano da difendere, viste le nostre, ben note misere condizioni contrattuali. Semmai le caste ci sono già (anche se non esiste un Ordine) e sono quelle dei distaccati, dei formatori IRRSAE, degli insegnanti all'estero, che devono le loro fortune ai padrinaggi politico/sindacali, contro i quali l'UNICobas ha sempre espresso un giudizio estremamente negativo e rispetto ai quali l'Ordine svolgerebbe una funzione regolatrice e moralizzatrice.

Le poche righe che seguono vogliono essere un modesto contributo al dibattito ed offrire delle argomentazioni per ribattere le accuse e per parare i tentativi di uso strumentale e demagogico della nostra proposta.

LE STRUMENTALIZZAZIONI (da destra!)

Non appena la nostra organizzazione ha avanzato l'ipotesi di istituire un Ordine Professionale degli Insegnanti, alcune forze sindacali e associazioni professionali, effettuando una forzatura, vi hanno visto una nostra implicita adesione al progetto di contrattazione separata dell'area docente.

Niente di più distante dal nostro volere! Noi non siamo assolutamente disposti ad avallare questo progetto e la logica che sottintende, in quanto sono diametralmente opposte al nostro impegno per la rivalutazione di tutte le funzioni che si esprimono nella scuola: da quella docente, dominante, a quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Noi non riusciamo ad immaginare una scuola che possa funzionare senza il ruolo svolto da chi firma bilanci miliardari, senza assistenti che spesso coprono mansioni da direttori amministrativi, senza tecnici ed ausiliari, il cui ruolo di coadiuvazione educativa non è affatto riconosciuto. Tutti

coloro, invece, che ritengono di non doversi occupare di ciò che si muove intorno agli insegnanti, convinti di poter far emergere così la atipicità della docenza, sono, evidentemente, distanti dalla nostra visione della scuola.

Inoltre, la proposta di un contratto separato non risolve assolutamente la questione fondamentale della rivendicazione di uno status professionale e di specificità del comparto, che può, invece, **essere risolta solo con l'uscita dal Pubblico Impiego, dai diktat del d.l. 29/93 e con l'istituzione di un reale strumento di tutela e di autogoverno della categoria, qual è l'Ordine degli Insegnanti.**

Infatti, un'area separata contrattuale dei docenti, ma sempre all'interno della logica impiegatizia del Pubblico Impiego, ci sembra obiettivo assai discutibile e parziale, che in cambio di un olimpico nulla (non vi sono "aumenti", né salario europeo all'interno dell'area di vigenza del DL 29/93), non solo sacrificerebbe l'unità del comparto, ma contribuirebbe al processo di frammentazione interno alla categoria, sancendo la separazione tra docenti di serie A (dando qualcosa ai primi a patto che non si dia nulla ai secondi) e di serie B, la valorizzazione di insegnanti considerati migliori e quindi meglio retribuiti, solo perché amici del dirigente ("capufficio") o al massimo impiegati in scuole di ordini superiori, a scapito di altri relegati alle retrovie intellettuali e stipendiali, e rispondendo, in sostanza, alle spinte microcorporative che già da tempo si sono affacciate nel mondo della scuola.

LE CRITICHE (da sinistra!)

Contemporaneamente ai tentativi di strumentalizzazione, la nostra proposta è stata anche attaccata perché considerata "di destra".

La cosa si commenta da sé, evidentemente c'è un vecchio vizio, che alcune forze non hanno ancora

abbandonato, di affibbiare dei giudizi a priori, senza porsi il problema che la verità, o almeno la validità di un pensiero e di una proposta, non si stabilisce a seconda che sia definita di destra o di sinistra nei cataloghi del conformismo massimalista e ancor meno per come decidono di utilizzarla la destra e la sinistra.

Altre critiche sono state mosse al nostro progetto in quanto corporativo e quindi latore di drammatici scenari all'interno del comparto, con tragiche separazioni e trionfo della meritocrazia.

Credo di aver già risposto nelle righe precedenti a questi appunti ma vorrei aggiungere un'ulteriore riflessione personale.

Se essere corporativo significa pretendere il riconoscimento dell'identità e della dignità della propria professione; se essere corporativo significa rivendicare la specificità della funzione docente con le sue necessarie ricadute a livello normativo e contrattuale; se essere corporativo significa pretendere l'autotutela e l'autorganizzazione del corpo insegnante; se essere corporativo significa rivendicare l'autonomia decisionale e gestionale del corpo docente; se essere corporativo significa esigere la necessaria libertà d'insegnamento senza la quale non può esistere nessuna vera libertà d'apprendimento..... **allora credo proprio di essere corporativo**, confermo la necessità dell'istituzione di un organismo qual è quello dell'ordine professionale degli insegnanti e s o p r a t t u t t o r i b a d i s c o l 'esigenza di saper affrontare le questioni con spirito laico, scevro da pregiudizi e ideologismi fini a se stessi; quello stesso atteggiamento che ha permesso all'UNICobas di “ *d i v e n i r e* ” sindacato, quando una proposta del genere significava andare controcorrente (ed ora possiamo vedere la giustezza di tale scelta anche se scontiamo, forse, il fatto di averla effettuata in ritardo rispetto ad altre organizzazioni).

A chi inoltre ci accusa di dimenticare con una proposta del genere gli ATA (penso in particolar modo alle critiche che ci provengono dai sindacati confederali), è fin troppo facile ribattere che non è stato certo il nostro sindacato a firmare l'ultimo contratto nel febbraio 2001, nel quale il settore ATA è stato completamente trascurato dal punto di vista normativo e contrattuale, né il tragico accordo sul passaggio del personale dagli Enti Locali allo Stato che ha fatto perdere soldi e diritti a numerosi lavoratori della scuola.

A riprova, qualora ce ne fosse ancora il bisogno, che a chiacchiere tutti sono bravi a mostrarsi democratici e giusti, ma poi il discrimine tra un'organizzazione seria e un'altra, tra la bontà di una proposta e un'altra, passa nei fatti e nelle scelte di campo che si fanno, che devono essere caratterizzate da obiettivi e finalità precise e soprattutto devono essere libere da condizionamenti politici e dalle limitazioni che variano secondo le stagioni governative.

Stefano Lonza